

Contributi per la conservazione della razza Grigia alpina retica

I contributi di conservazione vengono calcolati ogni anno in autunno per il periodo di riferimento precedente. Il prelievo dei dati per l'UFAG avviene al termine del periodo di riferimento in estate.

Il periodo di riferimento si estende su un anno, dal 1° agosto dell'anno precedente al 31 luglio dell'anno in cui viene effettuato il calcolo.

Va sottolineato che si tratta di un contributo di **conservazione**, pertanto hanno diritto al contributo solo gli animali che contribuiscono alla conservazione della razza, ovvero che hanno discendenti comprovati di razza Grigia alpina retica.

In linea di principio, **l'animale avente diritto al contributo** deve soddisfare le seguenti condizioni (stato 12.11.2025, senza garanzia):

1. Deve essere iscritto nel **libro genealogico** di Braunvieh Schweiz o Vacca Madre Svizzera e avere una **percentuale di sangue di almeno l'87,5% di Grigia alpina retica (RG)**.
2. Anche i genitori e i nonni devono essere iscritti nel **libro genealogico** ed essere di razza Grigia alpina retica, ovvero appartenere alla **razza RG**. La percentuale di sangue dei genitori e dei nonni non viene verificata.
3. L'animale deve inoltre avere un **discendente** che soddisfi le seguenti condizioni:
 - a. **Nato nel periodo di riferimento**
 - b. **Nato vivo**
 - c. Iscritto nel **libro genealogico**
 - d. Percentuale di sangue pari ad almeno **l'87,5% RG**. Il padre del discendente deve quindi essere un toro di razza Grigia alpina retica.
 - e. **Grado di consanguineità** inferiore al 6,25%
 - f. Inoltre, il **padre del discendente non deve essere provvisorio**. Ciò significa che l'ascendenza del discendente deve essere garantita. Non è sufficiente che il padre del discendente sia registrato nella BDTA. L'accoppiamento con questo toro deve essere segnalato al libro genealogico oppure deve essere effettuato un controllo dell'ascendenza.

Ha diritto al contributo il proprietario (azienda principale) presso il quale l'animale ha dato alla luce il primo discendente nel periodo di riferimento e che soddisfa tutte le condizioni.

Esempio vacca:

Il 15.09.2026 la vacca ha partorito un vitello di razza Grigia alpina retica e in quel momento era di proprietà (azienda principale) di Franz Meier. La vacca è stata poi venduta a Bernhard Schmid e il 15.07.2027 ha dato alla luce un altro vitello di razza Grigia alpina retica. Franz Meier ha diritto al contributo per il periodo di riferimento. Bernhard Schmid non ha diritto al contributo, nemmeno per il prossimo periodo di riferimento.

Esempio toro:

Il toro era di proprietà (azienda principale) di Franz Meier, che lo utilizzava per fecondare le sue vacche. Nel gennaio 2027 vende il toro a Bernhard Schmid. Nell'aprile 2027 nascono i primi vitelli nell'azienda di Franz Meier. A quel momento il toro è di proprietà di Bernhard Schmid; pertanto, è Bernhard Schmid ad avere diritto al contributo per il periodo di riferimento.

Le condizioni attualmente in vigore sono stabilite nell'ordinanza sull'allevamento di animali agli articoli 23c, 23d e 23f e sono applicabili.